Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1979 registro n. 34 Difesa, foglio n. 88

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

ORSINI Ercole, nato il 7 dicembre 1901 a Teramo. — Commissario di guerra di un gruppo di divisioni partigiane, mente direttiva, primo nel sacrificio, nell'ardimento, nell'esempio, nell'incitamento e nelle privazioni manteneva elevato nei suoi partigiani il valore negli ideali di Libertà. Ideatore illuminato e sagace realizzatore di audaci azioni contro il nemico riusciva a tessere le reti informative per sorprendere e combattere validamente l'avversario. Il 13 dicembre 1943 in località Montorio in uno scontro con gli oppressori della Patria e della Libertà, li attaccava di sorpresa, pur essendo superiori in numero e mezzi, riuscendo ad infliggere dure e gravi perdite. Colpito infine da raffiche di mitra cadeva da prode pronunciando parole di sprezzo ai vili traditori. — Bosco Martese-Montorio, 14 dicembre 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DEL BIANCO Carlo, nato il 13 gennaio 1913 a Lucca. — Fervente Patriota; dava tutto se stesso per infondere con la parola e con l'esempio, lo spirito combattivo alla gioventù lucchese. Ricercato accanitamente dal nemico cercava di raggiungere in treno il Veneto Durante la fuga veniva individuato e fermato; nel timore che i documenti falsi in suo possesso potessero pregiudicare i compagni di lotta, non esitava a buttarsi dal convoglio in corsa. Per tragica coincidenza veniva travolto da altro treno che transitava sul binario opposto. — Rovigo, 31 marzo 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAREDDU Arcangelo, nato il 22 gennaio 1888 a Luras (Sassari). — Maresciallo dei carabinieri comandante di stazione, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, non esitava ad accorrere in aiuto dei gruppi partigiani operanti in zona dando così un valido contributo alla resistenza. Arrestato sottoposto per lunghi giorni ad atroci torture e crudeli sevizie perché rivelasse nomi e luoghi relativi al movimento clandestino, manteneva il segreto per non nuocere ai compagni di lotta. Mai domo nello spirito di fede patriottica che lo animava, decedeva il 31 gennaio 1945 a seguito di un bombardamento aereo che centrava in pieno la sua cella dove languiva. — Rovereto (Trento), 4 ottobre 1944-31 gennaio 1945.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **714**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1593, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 1 col conseguente spostamento della numerazione dei successivi articoli è inserito il nuovo seguente articolo:

Art. 2. — Il sigillo ufficiale dell'Università degli studi di Ancona, raffigurante due pavoni contrapposti separati da un albero è custodito dal rettore, che ne appone l'impronta sulle carte e documenti di maggiore importanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **715**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 199, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli seguenti, sono inseriti i nuovi seguenti articoli:

Biblioteca centrale di facoltà

Art. 200. — Presso la facoltà di farmacia è istituita la biblioteca centrale di facoltà.

La direzione è affidata a un bibliotecario di seconda classe o con qualifica superiore, in sua mancanza ad un professore ufficiale della facoltà, designato dalla stessa.

Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge. Il funzionamento della biblioteca centrale è disciplinato da un regolamento curato dal consiglio di facoltà.

Centro di analisi strumentale

Art. 201. — Nella facoltà di farmacia è costituito il centro di analisi strumentale avente lo scopo di promuovere e coordinare la migliore utilizzazione degli strumenti di analisi della facoltà di farmacia e delle competenze dei ricercatori, nell'interesse dello sviluppo della ricerca di base e della ricerca applicata. Sono utenti del centro tutti i ricercatori della facoltà di farmacia. La responsabilità patrimoniale del centro è affidata al preside mentre il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento emanato dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **716**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71 - l'articolo è modificato nel senso che l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica è riconosciuto come istituto policattedra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. **717**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89 - l'articolo è modificato nel senso che la facoltà di farmacia conferisce anche la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Dopo l'art. 91, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 92. — La durata del corso degli studi per la laurea in « chimica e tecnologia farmaceutiche » è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
(*) 2) anatomia umana;
(*) 3) botanica farmaceutica;
(*) 4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica (1);
7) fisica;
8) fisiologia generale;
(*) 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia ed igiene.

Triennio:

11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
(*) 13) biochimica applicata;
(*) 14) chimica biologica;
(*) 15) chimica degli alimenti;
(*) 16) chimica farmaceutica applicata;
(*) 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
(*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
(**) 19) chimica organica II;
(*) 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

(1) L'insegnamento non è asteriscato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1244.

23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
(*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

analisi chimico-cliniche;
chimica delle sostanze organiche naturali;
(*) complementi di chimica tossicologica;
(*) farmacognosia;
(*) farmacologia molecolare;
fitofarmaci;
(*) idrologia;
impianti per laboratori galenici;
(*) mineralogia;
prodotti cosmetici;
prodotti dietetici;
tossicologia;
zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quella con due asterischi è comune al corso di laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Inoltre lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto, non può ottenere la frequenza al suddetto corso.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti precedenze:

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di	Se non ha superato l'esame di
Chimica organica I	Chimica generale ed inorganica
Chimica fisica	Chimica generale ed inorganica + Fisica + Istituzioni di matematiche
Chimica farmaceutica e tossicologica I	Chimica organica I
Fisiologia generale	Anatomia umana
Farmacologia e farmacognosia	Fisiologia generale + Chimica biologica
Chimica biologica	Chimica organica I
Impianti dell'industria farmaceutica	Chimica farmaceutica e tossicologica I e II
Metodi fisici in chimica organica	Fisica + Chimica organica I
Biochimica applicata	Chimica biologica
Chimica farmaceutica applicata	Chimica farmaceutica e tossicologica I e II
Analisi chimico-farmaceutica II	Analisi chimico-farmaceutica I
Analisi chimico-farmaceutica III	Analisi chimico-farmaceutica II

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali ed almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia, oppure un trimestre presso una farmacia ed un trimestre presso una industria farmaceutica.

Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1979, n. 718.

Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, col quale è stato istituito il Provveditorato generale dello Stato;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, che approvano rispettivamente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato che, vistato dal Ministro del tesoro, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla stessa data sono abrogate le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924,

n. 1796, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nell'annesso regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 10

REGOLAMENTO PER LE GESTIONI DEI CASSIERI E DEI CONSEGNATARI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 1.
Amministrazione delle spese per il funzionamento degli uffici

L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica «Servizi del Provveditorato generale dello Stato», per acquisto di carta, cancelleria, stampati e altro materiale d'ufficio, per acquisto, noleggio e manutenzione di mobili e simili, macchine da ufficio, apparecchiature per telecomunicazioni e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, spetta al Provveditorato generale dello Stato.

L'amministrazione delle somme per le spese indicate al precedente comma eventualmente stanziate in altre rubriche dello stato di previsione del Ministero del tesoro ovvero negli stati di previsione della spesa di altri Ministeri o gravanti su fondi di gestioni speciali spetta alle singole amministrazioni tenute a provvedervi, previa l'autorizzazione di cui all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, sostituito con legge 29 giugno 1940, n. 802, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

L'amministrazione delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero per la manutenzione dei locali spetta al competente dirigente, nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Cassieri e consegnatari

I beni mobili dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono assunti in carico da agenti denominati consegnatari.

I valori sono affidati ad agenti denominati cassieri.

Qualora si tratti di gestioni di modesta entità, i beni mobili ed i valori suddetti sono affidati ad un unico agente denominato consegnatario-cassiere, con l'osservanza delle norme previste per i consegnatari e per i cassieri.

In ogni amministrazione centrale vi può essere un solo consegnatario ed un solo cassiere; in ciascun ufficio periferico un solo consegnatario.

Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si procede alla nomina di appositi consegnatari e cassieri, ferma restando la norma di cui al terzo comma. Per i magazzini, le tipografie, i laboratori, le officine statali e i centri meccanografici ed elettronici si procede alla nomina di appositi consegnatari.

Non è ammessa la facoltà di delega delle proprie funzioni da parte dei consegnatari e dei cassieri, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.

Art. 3.
Nomina dei cassieri, dei consegnatari e dei loro sostituti

Gli incarichi di consegnatario, di consegnatario-cassiere e di cassiere sono conferiti, per le amministrazioni centrali, con decreto del Ministro competente. Copia del decreto va trasmesso al Provveditorato generale dello Stato.

Negli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario è conferito con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico, da comunicarsi al Provveditorato generale dello Stato. Per i restanti uffici le funzioni di consegnatario sono esercitate a tutti gli effetti del presente regolamento dal rispettivo titolare.

Con l'atto di conferimento dell'incarico di consegnatario o di cassiere viene anche designato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Tutti i provvedimenti di conferimento dell'incarico devono essere sottoposti, per il visto, al controllo preventivo:

delle ragionerie centrali, se emessi da amministrazioni centrali;

delle ragionerie regionali o delle ragionerie provinciali dello Stato, a seconda che siano emessi, rispettivamente, da uffici periferici con competenza territoriale maggiore di quella provinciale, oppure provinciale.

Detti provvedimenti sono successivamente inoltrati, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, a seconda che siano stati emessi da amministrazioni centrali o da uffici periferici.

Art. 4.
Durata degli incarichi e personale al quale sono conferiti

Gli incarichi di consegnatario e di cassiere sono conferiti, per un periodo di cinque anni, a personale dei ruoli della amministrazione cui sono dati in uso o appartengono i mobili ed i valori e possono essere rinnovati.

Per le amministrazioni centrali, gli incarichi predetti sono conferiti ad impiegati della carriera di concetto e, solo in via eccezionale, ad impiegati della carriera direttiva, con esclusione di quelli aventi qualifica dirigenziale.

Per gli uffici di cui al quinto comma del precedente art. 2 gli incarichi possono essere conferiti, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati appartenenti alla carriera esecutiva.

Per gli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore, l'incarico di consegnatario è conferito ad impiegati della carriera di concetto e, in relazione a particolari circostanze, anche ad impiegati della carriera esecutiva.

I sostituti dei consegnatari e dei cassieri debbono appartenere, di regola, agli stessi ruoli ed alla stessa carriera degli agenti titolari.

Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere affidati ad impiegati che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

Art. 5.
Vigilanza

I consegnatari, sia centrali che periferici, rispondono, per le gestioni ad essi affidate, al Provveditorato generale dello Stato.

I consegnatari ed i cassieri sono soggetti alla vigilanza, alle verifiche, agli accertamenti ed ai controlli previsti dai successivi articoli 14, 22, 24, 26 e 30.

Art. 6.
Compiti dei cassieri

I cassieri provvedono, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese casuali e dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, di anticipi sulle spese di viaggio e indennità da corrispondersi a impiegati dell'amministrazione od a persone comunque incaricate di missioni per conto dello Stato, nonché delle spese di manutenzione e riparazione di locali, di acquisto di libri, giornali e periodici gravanti su capitoli di bilancio non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

Provvedono inoltre a pagare, su richiesta del consegnatario, le minute spese d'ufficio nei limiti stabiliti dal Provveditorato generale dello Stato, nonché le altre per le quali siano di volta in volta ad essi assegnati i relativi fondi dal Provveditorato medesimo.

Provvedono infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 7.
Pagamento delle spese

Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.

Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti, mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero introitare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.

Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria.

Art. 8.

Compiti particolari del cassiere del Ministero degli affari esteri

Per le speciali esigenze previste dall'art. 216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il cassiere del Ministero degli affari esteri, oltre ai compiti previsti dal presente regolamento per i cassieri delle amministrazioni centrali, può effettuare, sui fondi delle aperture di credito emesse in suo favore e con la modalità di cui al precedente art. 7, le seguenti operazioni:

a) corrispondere anticipi su spese di viaggi di trasferimento, di congedo, di corriere, nonché su spese di viaggi di missione in Italia e all'estero, sulle indennità di missione e su altre somme relative a spese inerenti alla missione stessa o ad attività di delegazioni, a favore di dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e di altre amministrazioni statali ed anche a persone estranee che siano incaricate di missioni per conto del Ministero degli affari esteri, nella misura indicata dall'ufficio che ha disposto la missione;

b) corrispondere acconti sull'indennità di sistemazione di cui all'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura ritenuta necessaria dal Ministero degli affari esteri;

c) provvedere al pagamento delle spese per l'immediato rimpatrio di missioni diplomatiche e di connazionali da zone colpite da rivolgimenti politici o da eventi bellici e per rimpatri comunque resisi necessari a causa di forza maggiore;

d) eseguire, in caso di epidemia o di calamità nel territorio nazionale, pagamenti di spese di qualsiasi genere relative ad acquisti non differibili all'estero, anche se gravanti su fondi accreditati da altre amministrazioni centrali.

Art. 9.

Custodia di valori da parte del cassiere del Ministero degli affari esteri

La custodia e l'eventuale gestione di denaro in valuta italiana o estera, di titoli di credito e di valori di pertinenza di terzi che pervengono al Ministero degli affari esteri dagli uffici consolari a norma degli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dell'art. 118 del regolamento della legge consolare approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, o di altre disposizioni, sono affidate, in deroga al successivo art. 11, al cassiere del Ministero degli affari esteri.

Il cassiere svolge i compiti di cui al precedente comma in base ad ordini scritti dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri e con l'applicazione delle modalità indicate nel medesimo art. 11.

Allo stesso cassiere è affidata, inoltre, la gestione degli stampati a valore di pertinenza dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 10.

Divieto di tenere altre gestioni

I cassieri non possono avere altre gestioni all'infuori di quelle delle aperture di credito di cui al precedente art. 6 e di quelle indicate nei seguenti articoli 11 e 12.

Art. 11.

Custodia eventuale di valori

E' assolutamente vietato ai cassieri di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Gli oggetti e valori di proprietà dell'amministrazione o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia del cassiere, sono da questi ricevuti, su ordine scritto dell'amministrazione medesima, dandone immediata comunicazione alla ragioneria centrale.

Quando, per qualsiasi motivo, gli oggetti ed i valori suddetti debbano cessare dall'essere custoditi dai cassieri, questi se ne danno scarico su ordine scritto dell'ufficio che ne aveva autorizzato la custodia, comunicato anche alla ragioneria centrale.

Tali oggetti e valori sono tenuti in evidenza in un registro a pagine numerate, firmato dal direttore della ragioneria centrale prima di essere posto in uso, e vistato ad ogni verifica.

Art. 12.

Delega per la riscossione delle competenze del personale

I cassieri ed i consegnatari-cassieri di cui al terzo comma del precedente art 2, in base alla delega ad essi rilasciata dagli interessati ai sensi dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riscuotono e danno quietanza delle competenze spettanti agli impiegati dell'ufficio.

Essi possono, in caso di necessità, custodire temporaneamente le competenze di cui al precedente comma riscosse da altro delegato di cui al citato art. 383, quando non ne sia stata possibile la consegna immediata agli aventi diritto.

Negli uffici sprovvisti di cassiere, le somme riscosse dai delegati alla riscossione e non potute consegnare immediatamente agli aventi diritto possono essere temporaneamente custodite dal funzionario delegato di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal capo dell'ufficio.

Le singole operazioni di cui al primo comma devono essere tenute in evidenza in speciale registro a pagine numerate nel quale sono indicati gli estremi di ciascun titolo di spesa, l'intestatario e l'entità delle somme riscosse per delega, distintamente per contanti e mediante titoli di credito.

Nel registro devono essere annotate le singole operazioni di pagamento agli aventi diritto a mano a mano che esse si verificano.

Analogamente, le operazioni di cui al secondo e terzo comma, debbono essere annotate in apposito registro.

Art. 13.

Scritture dei cassieri

I cassieri devono avere un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tenere le scritture previste nei successivi commi. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o più casseforti site nei locali dell'ufficio.

Essi devono tenere, oltre i registri previsti nei precedenti articoli 11 e 12, un registro cronologico generale per tutte le operazioni di cassa ad essi affidate, comprese quelle indicate negli stessi articoli 11 e 12.

Nel predetto registro generale deve essere indicato il fondo di cassa complessivo e dimostrata, mediante apposite colonne, la situazione del fondo stesso ripartitamente per ciascuna gestione.

Il registro è a pagine numerate e deve essere munito del visto del direttore della ragioneria centrale prima che ne sia fatto uso.

Le operazioni vi sono annotate non appena compiute e senza alcuna esclusione, in modo che risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa esistente. Le operazioni della gestione di cui al precedente art. 12 sono riportate giornalmente per dati riassuntivi di entrata e di uscita. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata.

I cassieri possono tenere, previa autorizzazione del direttore della ragioneria centrale, registri particolari nei quali devono essere riportate le singole operazioni del registro cronologico generale.

Art. 14.

Verifiche alle gestioni dei cassieri

I direttori delle ragionerie centrali o i funzionari con qualifica dirigenziale da essi delegati eseguono verifiche improvvise alla cassa ed alle scritture dei cassieri delle rispettive amministrazioni centrali almeno una volta nel corso di ciascun trimestre.

Eseguono altresì apposite verifiche alla fine del mese di marzo e ogni qualvolta avvenga passaggio di gestione.

La verifica, oltre alla constatazione del denaro, deve estendersi ai valori e titoli di qualsiasi specie comunque affidati ai cassieri.

Di ciascuna verifica è redatto processo verbale in quattro originali dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal direttore della ragioneria centrale e gli altri sono trasmessi alla Corte dei conti ed alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di verifica.

Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quinto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

Il cassiere è tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.

Art. 15.

Sanzioni

I cassieri che impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati in usi diversi da quelli cui sono destinati, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 346 del regolamento di contabilità generale, sono sollevati dalle funzioni, salva l'adozione di altre misure a loro carico nella competente sede.

I direttori delle ragionierie centrali che vengano a conoscenza delle trasgressioni sopraindicate hanno l'obbligo di darne subito comunicazione, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, al Ministero presso cui esplicano le proprie funzioni ed a quello del tesoro.

Art. 16.

Compiti dei consegnatari

Ai consegnatari è affidata:

a) la conservazione, la distribuzione e, ove non vi provveda il Provveditorato generale dello Stato, la manutenzione dei mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici di cui al penultimo comma dell'art. 2 cui sono addetti;

b) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;

c) la vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture disposti dal Provveditorato generale dello Stato, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite.

I consegnatari delle amministrazioni centrali richiedono, inoltre, ai cassieri di eseguire il pagamento delle spese di cui al secondo comma del precedente art. 6.

I consegnatari devono tenere scritture contabili per i servizi da loro espletati.

Art. 17.

Modelli per tessere personali di riconoscimento

La conservazione e la distribuzione dei modelli delle tessere personali di riconoscimento e degli altri documenti ferroviari forniti dal Provveditorato generale dello Stato sono affidati ai consegnatari delle singole amministrazioni.

I consegnatari annotano i modelli loro affidati e le successive variazioni in appositi registri sottoposti ai controlli di cui al successivo art. 24.

Le tessere ed i documenti di cui al primo comma sono rilasciati dall'amministrazione gratuitamente agli aventi diritto.

Art. 18.

Consegnatario dei servizi di vaglia e risparmi

Il consegnatario dei servizi di vaglia e risparmi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a ricevere la valuta estera versata agli uffici postali a titolo di deposito giudiziario ed a curarne il cambio in valuta nazionale nei modi stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 10 marzo 1910, numero 149.

Le operazioni di cui al comma precedente sono tenute distinte, nelle scritture, dalle altre operazioni.

Art. 19.

Inventari

I beni mobili devono essere iscritti in inventario a cura del consegnatario.

L'inventario è redatto in originale e copia. L'originale, sottoposto al visto della competente ragioneria centrale, regionale o provinciale dello Stato, è restituito al consegnatario.

I consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ravvisandosi le necessità, la disponga.

Il consegnatario deve tenere il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili; può tenere anche scritture sussidiarie per categorie, con registri o schede, previa autorizzazione del direttore della competente ragioneria.

Art. 20.

Buoni di carico e scarico

Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili, nonché per le relative operazioni di discarico, è utilizzato apposito bollettario dei buoni di carico e scarico a tre sezioni.

Le tre sezioni devono essere impiegate come segue:

la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio;

la seconda (buoni di carico e scarico) è allegata al prospetto riassuntivo di cui al successivo art. 21, per essere quindi annullata e restituita dalla competente ragioneria;

la terza (scontrino del buono) è destinata ad essere unita a corredo delle fatture relative a forniture ovvero ai provvedimenti di discarico dall'inventario.

Nel caso di forniture eseguite dal Provveditorato generale dello Stato, il consegnatario deve trasmettere lo scontrino direttamente allo stesso Provveditorato.

Art. 21.

Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili

Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario è tenuto a trasmettere, in originale e copia, alla competente ragioneria, documentato con i buoni di carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato dalla ragioneria, è restituito al consegnatario.

Il prospetto deve porre in evidenza la quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale.

Ai fini della formazione del conto patrimoniale previsto dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i beni da includere nelle singole categorie e le modalità per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in apposite istruzioni del Ministero del tesoro.

Il prospetto di cui al presente articolo deve essere trasmesso alla competente ragioneria anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, salvo che gli stessi non vi provvedano quali consegnatari.

Art. 22.

Cambiamento del consegnatario

In caso di cambiamento del consegnatario la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi.

Alle operazioni di cui al primo comma, presso le amministrazioni centrali, interviene un rappresentante della competente ragioneria centrale e del Provveditorato generale dello Stato; presso gli uffici periferici un rappresentante della competente ragioneria regionale o provinciale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno, anche un rappresentante del Provveditorato generale dello Stato.

Della consegna viene compilato apposito verbale nel quale è dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno rimane conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente e gli altri ai rappresentanti degli uffici che sono intervenuti al cambiamento del consegnatario.

Art. 23.

Materiale di facile consumo

Per gli oggetti di cancelleria, gli stampati, la carta ed il materiale di minuto consumo, il consegnatario deve tenere apposito registro di carico e scarico.

Per gli acquisti diretti il carico è determinato sulla base dei documenti delle forniture e negli altri casi con bollette di consegna. Lo scarico è dimostrato con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto gli oggetti ed il materiale.

Art. 24.

Accertamenti sulle scritture dei materiali di facile consumo

A fine esercizio e nei casi di cambiamento del consegnatario, un funzionario della competente ragioneria centrale ed uno del Provveditorato generale dello Stato accertano congiuntamente la regolarità delle scritture dei beni di cui ai precedenti articoli 17 e 23, tenute dai consegnatari delle amministrazioni centrali.

Presso gli uffici periferici, lo stesso accertamento è eseguito, solo in occasione del cambiamento del consegnatario, dai rappresentanti che intervengono alle operazioni di cui al secondo comma del precedente art. 22.

Art. 25.

Particolari competenze dei consegnatari

Le richieste di mobili, macchine, attrezzature e di quanto altro possa occorrere agli uffici, devono essere rivolte al consegnatario. Egli cura che le riparazioni, le manutenzioni e le minute forniture autorizzate siano debitamente eseguite.

Per le altre forniture e lavori deve trasmettere la richiesta al Provveditorato generale dello Stato o all'amministrazione, a seconda della rispettiva competenza.

La dislocazione dei mobili può essere cambiata solo dai consegnatari; il passaggio dei mobili tra uffici aventi consegnatari diversi deve essere autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato

Art. 26.

Controlli sulle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici

Le tipografie, i laboratori, le officine, i centri meccanografici ed elettronici costituiti presso le amministrazioni centrali, non aventi carattere riservato, sono assoggettati al controllo tecnico-amministrativo del Provveditorato generale dello Stato.

I consegnatari sono tenuti a presentare per ogni esercizio finanziario, allo stesso Provveditorato, per l'approvazione, il rendiconto della gestione delle materie acquisite e di quelle consumate nelle lavorazioni, fatta salva la resa dell'eventuale rendiconto di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le tipografie, i laboratori, le officine, i centri meccanografici ed elettronici aventi carattere riservato sono determinati con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

Scritture delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici

Per ciascun lavoro intrapreso è emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice.

Sull'ordine, a mano a mano che la lavorazione procede, devono essere indicati, a cura del responsabile, le quantità delle materie e della mano d'opera impiegate nonché l'eventuale riferimento all'inventario dei beni riparati.

Il consegnatario deve tenere un registro nel quale annota, per tipi di materiali, il carico iniziale, le variazioni successive e la consistenza al termine dell'esercizio finanziario.

Inoltre, egli deve annotare, con riferimento all'ordine, le quantità, il valore attribuito e le caratteristiche dei prodotti finiti su altro registro, suddiviso per tipi di prodotti, nonché le relative consegne.

Art. 28.

Istruzioni ministeriali

Si applicano, in quanto compatibili, ai consegnatari dei magazzini, tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici ed elettronici le disposizioni del presente regolamento relative ai consegnatari.

Per la disciplina del funzionamento e del controllo tecnico-amministrativo per i servizi di cui al precedente comma sono emanate apposite istruzioni dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

Art. 29.

Scritture con sistemi automatizzati

I cassieri ed i consegnatari possono tenere le scritture con l'impiego di macchine elettrocontabili e di altri sistemi automatizzati, previa autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato; per i consegnatari viene sentito il Provveditorato generale dello Stato.

Art. 30.

Controlli del Ministero del tesoro

La Ragioneria generale dello Stato può incaricare propri funzionari di accertare in ogni momento la regolarità della gestione e delle scritture dei cassieri e dei consegnatari.

Parimenti, il Provveditorato generale dello Stato, per mezzo di propri funzionari può accertare, in qualsiasi momento, la regolarità della gestione dei consegnatari, compresa quella degli oggetti di cancelleria, degli stampati, della carta e dei materiali di minuto consumo. Le eventuali irregolarità sono portate a conoscenza della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 31.

Esclusioni

Le gestioni delle spese di carattere riservato indicate nei rispettivi capitoli di bilancio dei Ministeri del tesoro - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'interno e degli affari esteri, alle quali non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, saranno tenute distinte ed affidate ad altri funzionari di speciale fiducia, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri.

Le norme del presente regolamento non si applicano, altresì, ai consegnatari dei magazzini, degli autocentri e dei centri di recupero dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei cui riguardi restano ferme le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1969, n. 1279, nonché, fino all'attuazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al personale che presso la stessa Presidenza svolge le funzioni di consegnatario, di vice consegnatario e di cassiere.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

I consegnatari, i cassieri ed i loro sostituti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a svolgere le relative funzioni sino alla scadenza dell'incarico

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979.

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1979, n. 670;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 688, che ha integrato il predetto art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 381, concernente la nomina del prefetto dott. Giustiniano De Pretis a commissario del Governo nella provincia di Bolzano;

Ritenuto che, a ragione della destinazione del predetto funzionario ad altro incarico a decorrere dal 1° dicembre 1979, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, in corso di perfezionamento, il dirigente generale, prefetto dott. Ignazio Marotta è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di commissario del Governo nella provincia di Bolzano, a decorrere dal 1° dicembre 1979;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente generale, prefetto dott. Ignazio Marotta è nominato commissario del Governo nella provincia di Bolzano, a decorrere dal 1° dicembre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 17

(667)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979.

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visti gli articoli 32 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 688, che ha integrato il predetto art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il proprio decreto in data 1° maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 164, concernente la nomina del prefetto di prima classe dott. Augusto Bianco a commissario del Governo nella provincia di Trento;

Ritenuto che, a ragione della destinazione del predetto funzionario ad altro incarico a decorrere dal 1° dicembre 1979, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, in corso di perfezionamento, il prefetto di prima classe dott. Giustiniano De Pretis è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di commissario del Governo nella provincia di Trento, a decorrere dal 1° dicembre 1979;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Giustiniano De Pretis è nominato commissario del Governo nella provincia di Trento, a decorrere dal 1° dicembre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 16

(666)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979.

Nomina del commissario dello Stato per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della regione siciliana, nonché la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta regione;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 4, concernente la nomina del prefetto di prima classe dott. Lucio Venturini a commissario dello Stato per la regione siciliana;

Considerato che il dott. Lucio Venturini, con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1979, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 128, è stato nominato consigliere di Stato;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo commissario dello Stato per la regione siciliana;

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1979, il prefetto di prima classe dott. Giorgio Brancato è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di commissario dello Stato per la regione siciliana, a decorrere dal 21 novembre 1979;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di prima classe dott. Giorgio Brancato è nominato commissario dello Stato per la regione siciliana, a decorrere dal 21 novembre 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 15

(668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1979.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 21 settembre 1979 hanno colpito i comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che il giorno 21 del mese di settembre 1979 hanno colpito, in provincia di Genova, i comuni di Casarza Ligure e di Sestri Levante, sono state di eccezionale gravità, tali da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il giorno 21 del mese di settembre 1979 hanno colpito i seguenti comuni della provincia di Genova: Casarza Ligure, Sestri Levante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 134

(714)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Erogazione alla regione Toscana dei fondi di edilizia scolastica per il primo programma triennale, a valere sulla disponibilità del 1978, per un ammontare complessivo di L. 9.614.297.538, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977 emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto in particolare l'art. 113 della predetta legge n. 88/1979, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale sono indicate le disponibilità annuali per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il primo programma triennale 1975-77 e la disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulla disponibilità del 1978, primo programma triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge numero 412/1975;

Vista la dichiarazione dell'assessore competente della regione Toscana in data 16 ottobre 1979, con la quale si domanda la somministrazione dell'importo di lire 9.614.297.538, concernente somme erogate dalla regione medesima per spese relative all'acquisizione di aree e per pagamenti di opere eseguite (stati di avanzamento dei lavori, forniture, ecc.) comprese nel primo programma di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

E' erogata la somma di L. 9.614.297.538, a valere sulla disponibilità del 1978, primo programma triennale, per le finalità esposte in premessa, alla regione Toscana.

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1979
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 56

(33)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Revoca del decreto ministeriale 11 giugno 1979, n. 5514/R e sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario a base di cloramfenicolo denominata « Cloramicolo » iniettabile, nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 di diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc, della ditta Azienda farmaceutica italiana, in Milano. (Decreto di sospensione n. 27/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 giugno 1979 n. 5514/R, con il quale è stata revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario a base di cloramfenicolo denominata « Cloramicolo » iniettabile, nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 di diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc, registrata al n. 18354 in data 7 gennaio 1961 e 29 dicembre 1962, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Gambara n. 7/8, codice fiscale n. 00718850159;

Considerato che la ditta suddetta ha inviato la domanda di modifica di composizione della specialità medicinale di cui trattasi, in data 17 febbraio 1979 e quindi in tempo utile, essendo stato fissato al 31 marzo 1979 il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni alla proposta di revoca;

Considerato, altresì, che, detta domanda, non è stata esaminata e non è stato quindi rispettato il principio del contraddittorio;

Ritenuto, pertanto, opportuno revocare il decreto n. 5514/R dell'11 giugno 1979 succitato e quindi mantenere in vita la registrazione della specialità medicinale succitata e dare corso al procedimento di modifica di composizione;

Ritenuto, altresì, che, nelle more di detto procedimento, si debba intanto sospendere la produzione ed il commercio del prodotto in parola, considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo contenuto nel prodotto di cui trattasi rientra tra detti farmaci;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1) E' revocato il decreto n. 5514/R dell'11 giugno 1979, con il quale è stata revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario a base di cloramfenicolo denominata « Cloramicolo » iniettabile, nella confezione 1 flacone da g 2 + g 1 di diidrostreptomicina solfato con annesso solvente da 10 cc, registrata al n. 18354 in data 7 gennaio 1961 e 29 dicembre 1962, a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Gambara n. 7/8, e codice fiscale n. 00718850159.

2) E' sospesa, nelle more del procedimento di modifica di composizione, la registrazione della specialità medicinale suddetta; la quale non dovrà essere né prodotta né posta in commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11290)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismofenicolo », nelle confezioni da 4 e 3 supposte, della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5831/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 luglio 1956 e 1° ottobre 1960, con i quali venne registrata al n. 9370 la specialità medicinale denominata « Bismofenicolo », nelle confezioni da 4 e 3 supposte, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a., con sede in Milano, corso Ticinese, 89, codice fiscale numero 00857830152, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate, come contestato alla ditta medesima in data 10 dicembre 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni ma ha confermato la richiesta di modifica di composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere sfavorevole alla modifica di composizione nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismofenicolo », nelle confezioni da 4 e 3 supposte, registrata al n. 9370 in data 18 luglio 1956 e 1° ottobre 1960, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a., con sede in Milano, corso Ticinese, 89, codice fiscale n. 00857830152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11024)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra citato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Considerato che il sig. Vincenzo Benato, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 1810 del 31 maggio 1979, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Alfredo Todarello in sostituzione del sig. Vincenzo Benato;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alfredo Todarello è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore industria ed in sostituzione del sig. Vincenzo Benato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(75)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Abilitazione al Credito fondiario S.p.a. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1979, con la quale il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività dello stesso Credito fondiario S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: FERRARI

(669)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei bollettini di versamento in conto corrente postale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 23 agosto 1978;

Vista la necessità di ridurre il numero di scarti che si verificano in sede di trattamento automatizzato a causa della non rispondenza alle caratteristiche richieste per la lettura ottica, di buona parte dei bollettini predisposti dagli utenti;

Ritenuto necessario l'adeguamento dei prezzi di vendita al pubblico dei bollettini di versamento in conto corrente postale a quelli praticati dall'industria privata in modo da invogliare l'utenza a fornirsi di tali moduli direttamente presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita dei bollettini di versamento in conto corrente postale, agli utenti, privati o enti pubblici, sono fissati nelle seguenti misure:

Specie di moduli	Prezzo di vendita
—	—
Mod. CH 8 - BIS - AUT - Bollettini di versamento in bianco o sovrastampati - fascicolo da 50 esemplari	L. 350
Mod. CH 8 - BIS - AUT - Bollettini di versamento a favore del proprio conto in bianco o sovrastampati - fascicolo da 50 esemplari . .	» 350
Mod. CH 8 - QUATER - AUT - Bollettini di versamento a quattro tagliandi (con attestazione) in bianco o sovrastampati - fascicolo da 50 esemplari	» 400
Mod. CH 8 - TER - AUT - Bollettini di versamento a quattro tagliandi per il versamento di tasse (con attestazione) - fascicolo da 50 esemplari	» 400
Mod. CH 8 - BIS - AUT - Tesoreria - Bollettini di versamento a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a quattro tagliandi (con doppio certificato di accreditamento) - fascicolo da 50 esemplari . . .	» 400

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fornisce a richiesta anche bollettini di versamento, in bianco o sovrastampati, predisposti a striscia continua.

Nel caso di moduli in bianco, il correntista dovrà provvedere alla sovrastampa adeguandosi alle disposizioni in materia stabilite dall'amministrazione.

Il prezzo unitario da corrispondere per tali moduli è quello previsto dal precedente art. 1 per i corrispondenti tipi di bollettini confezionati in fascicolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: COLOMBO

(565)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1980.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1980, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto, in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della ripetuta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali fissano le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1979, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1979;

Ritenuto che a termine dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 2 dicembre 1978 la variazione o la conferma delle commissioni stesse sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro sentita la Banca d'Italia e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha proposto che per il corrente anno le commissioni in parola vengano confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

Ritenuto che tale proposta può essere condivisa e occorrendo provvedere in merito;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1980 resta pari:

a) all'1,60% annuo per i finanziamenti all'esportazione effettuati con mezzi finanziari reperiti sul mercato internazionale;

b) all'1,60% annuo per le operazioni di smobilizzo *pro solvendo* qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena; la commissione è ridotta all'1% annuo qualora il titolo venga ceduto senza garanzia dall'intermediario;

c) all'1% *una tantum* per le operazioni di smobilizzo *pro soluto.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Modifiche delle norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, istitutivo del conto corrente agrario, già approvate e rese esecutive con decreto ministeriale 20 dicembre 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento delle attività agricole nelle regioni, la quale prevede all'art. 11 che i prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente;

Visto il secondo comma, primo capoverso, del predetto art. 11 della citata legge n. 403, il quale prevede che i prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi dodici e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizoni di legge e regolamentari;

Visto il decreto ministeriale n. 228949/58-A del 20 dicembre 1978, con il quale sono state approvate e rese esecutive le norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 11 della citata legge n. 403 istitutivo del conto corrente agrario;

Considerato che, in relazione al primo periodo di applicazione delle predette norme regolamentari, si rende necessario apportare talune modifiche alla normativa di cui agli articoli 4, 7 e 9 del predetto regolamento e ciò al fine di assicurare una migliore funzionalità, sotto il profilo tecnico-operativo, del nuovo istituto;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti articoli 4, 7 e 9 del regolamento di cui sopra, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 4, 7 e 9 del regolamento per l'attuazione dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403, approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale n. 228949/58-A del 20 dicembre 1978, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Il beneficiario può utilizzare in una o più volte il prestito concesso e i successivi versamenti con i quali avesse ripristinato in tutto o in parte la sua disponibilità. Il conto corrente non può presentare saldi attivi se non momentaneamente e limitatamente alle esigenze di contabilizzazione.

Sul conto corrente possono essere tratti assegni, alla condizione che siano non trasferibili e rechino sul recto la seguente dicitura: « Il presente assegno è emesso, a fronte di apertura di conto corrente agrario, ai sensi dell'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e del regolamento di attuazione ».

Si applicano in quanto compatibili, le norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Con l'utilizzazione dell'apertura di credito sono a carico del correntista tutti gli obblighi e le responsabilità di cui all'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, restando gli istituti od enti abilitati alla concessione del prestito responsabili della sola congruità iniziale del finanziamento.

Art. 7. — In caso di inadempienza, ai fini della promozione delle procedure esecutive e di eventuale ricorso all'intervento del fondo interbancario di garanzia, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono certificare la sussistenza e la esigibilità del credito mediante esibizione di estratto conto alla data della promozione delle stesse procedure, di cui sia attestata la conformità alle scritturazioni da soggetti dell'istituto o dell'ente all'uopo abilitati.

Ai crediti concessi mediante apertura di conto corrente agrario si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9. — Ai fini della liquidazione del concorso pubblico negli interessi, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario presentano elenchi consuntivi con la esplicita indicazione dell'ammontare del concorso sugli interessi maturati.

La determinazione dell'ammontare del concorso pubblico sugli interessi maturati dovrà essere effettuata dagli istituti ed enti sulla base dei periodi di effettivo utilizzo del prestito da parte dell'operatore agricolo, tenendo conto, ai fini dell'accertamento del reale onere per interessi, anche dei riversamenti in conto effettuati dal prestatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(621)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Fano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Fano, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

facchinaggio svolto con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: ventesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è determinata come segue:

trasporto di persone (tassisti): ventesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(562)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Reggio Emilia, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: ventesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

facchini degli scali ferroviari: venticinquesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 431.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione, per incorporazione, della Cassa rurale di Tenno nella Cassa rurale di Arco.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 5 dicembre 1979, con la quale la Cassa rurale di Arco, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Arco (Trento) e la Cassa rurale di Tenno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Tenno (Trento), hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Cassa rurale di Arco della Cassa rurale di Tenno;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Cassa rurale di Tenno nella Cassa rurale di Arco, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: MORLINO

(749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	806,95	806,95	806,90	806,95	807 —	806,95	807,05	806,95	806,95	806,95
Dollaro canadese	695,30	695,30	696 —	695,30	695,35	695,30	695,40	695,30	695,30	695,30
Marco germanico	466,25	466,25	466,50	466,25	466,40	466,25	466,30	466,25	466,25	466,25
Fiorino olandese	422,51	422,51	422,40	422,51	422,50	422,51	422,62	422,51	422,51	422,50
Franco belga	28,713	28,713	28,70	28,713	28,70	28,71	28,706	28,713	28,713	28,70
Franco francese	198,97	198,97	198,50	198,97	199,05	198,77	198,96	198,97	198,97	198,95
Lira sterlina	1834,50	1834,50	1838 —	1834,50	1835,35	1834,50	1835 —	1834,50	1834,50	1834,50
Lira irlandese	1722,50	1722,50	1724 —	1722,50	1723,75	—	1723,50	1722,50	1722,50	—
Corona danese	149,35	149,35	149,20	149,35	149,35	149,35	149,39	149,35	149,35	149,35
Corona norvegese	163,98	163,98	164 —	163,98	163,95	163,68	163,98	163,98	163,98	164 —
Corona svedese	194,22	194,22	194,10	194,22	194,20	194,22	194,25	194,22	194,22	194,20
Franco svizzero	502,47	502,47	502,80	502,47	502,90	502,47	502,98	502,47	502,47	502,45
Scellino austriaco	64,931	64,931	64,95	64,931	64,95	64,93	64,92	64,931	64,931	64,95
Escudo portoghese	16,17	16,17	16,13	16,17	16,14	16,17	16,14	16,17	16,17	16,17
Peseta spagnola	12,225	12,225	12,25	12,225	12,22	12,22	12,23	12,225	12,225	12,22
Yen giapponese	3,407	3,407	3,40	3,407	3,405	3,40	3,406	3,407	3,407	3,40

Media dei titoli del 23 gennaio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,850
» 5,50 % » » 1968-83	84,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	75,950
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,100
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,650
» » » » 1-6-1978/80	99,125
» » » » 1-8-1978/80	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,725
» » » » 1-3-1979/81	98,800
» » » » 1-7-1979/81	96,975
» » » » 1-5-1979/82	97,975
» » » » 1-7-1979/82	96,575
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1-1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1-4-1982	86,200
» » Pol. 12 % 1-1-1982	97,550
» » » 12 % 1-4-1982	96,650
» » » 12 % 1-10-1983	95,350
» » » 12 % 1-1-1984	95,425
» » » 12 % 1-4-1984	95,450
» » » 12 % 1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807 —
Dollaro canadese	695,35
Marco germanico	466,275
Fiorino olandese	422,565
Franco belga	28,709
Franco francese	198,965
Lira sterlina	1834,75
Lira irlandese	1723 —
Corona danese	149,37
Corona norvegese	163,98
Corona svedese	194,235
Franco svizzero	502,725
Scellino austriaco	64,925
Escudo portoghese	16,155
Peseta spagnola	12,227
Yen giapponese	3,406

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Villa Collemandina

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2611, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente denominato «Fiume di Corvino» in località Casetta del comune di Villa Collemandina (Lucca), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale 6388 della superficie di mq 10400 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 ottobre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Lucca; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(679)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Integrazione dei finanziamenti assegnati per l'attuazione dei programmi di occupazione giovanile delle amministrazioni statali per modifiche nei costi dei progetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile ed il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla ripartizione delle somme recate dalla normativa sopra indicata per il finanziamento dei programmi di occupazione giovanile predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione dei finanziamenti assegnati per l'attuazione dei programmi delle amministrazioni statali, a copertura degli intervenuti aumenti di costo connessi soprattutto con il trattamento economico da corrispondersi ai giovani impegnati nell'esecuzione dei programmi stessi;

Tenuto conto che a seguito di precedenti aggiustamenti effettuati per il finanziamento degli stessi programmi la somma a suo tempo accantonata per l'anno 1979, con delibera del 14 maggio 1979, per far fronte ad eventuali futuri oneri risulta ridotta a L. 47.514.545.656;

Considerato che con l'ulteriore finanziamento accordato all'INPS con delibera in data odierna per far fronte agli aumenti di costo definitivamente accertati in lire 2.943 milioni la disponibilità effettiva del predetto accantonamento per l'anno 1979 si riduce a L. 44.571.545.656;

Considerato che la disponibilità di cui sopra risulta insufficiente per far fronte alle suddette intervenute necessità e che pertanto occorre impinguare la stessa con un prelievo di L. 35.842.166.709 a valere sui fondi accantonati per l'anno 1980 con la stessa delibera del 14 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di imputare l'assegnazione complessiva di L. 4.000.000.000 prevista a favore del FORMEZ per il biennio 1979-80 dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, al solo esercizio 1979;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' assegnata alle amministrazioni centrali dello Stato la somma di L. 95.450.098.106, secondo l'allegata tabella *A*, per il completamento dei propri programmi di occupazione giovanile.

Il predetto importo di L. 95.450.098.106, di cui L. 80.413.712.365 per l'anno 1979 e L. 15.036.385.741 per l'anno 1980, è coperto con ricorso ai fondi accantonati rispettivamente per l'anno 1979 e per l'anno 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla delibera CIPE del 14 maggio 1979 vengono sostituite, con riferimento al solo esercizio finanziario 1980, dalla nuova tabella che fa parte integrante della presente delibera *sub* allegato *B*.

La somma complessiva di L. 4.000.000.000 assegnata dal decreto-legge n. 351/78, convertito nella legge n. 479/78, al FORMEZ è imputata al solo esercizio 1979.

Il fondo accantonato per l'anno 1980, per effetto della ripartizione più sopra operata, nonché a seguito della delibera del 5 dicembre 1979 relativa al progetto «Catasto» del Ministero delle finanze e a seguito delle delibere adottate in data odierna relative ai progetti dell'INPS e della regione Lazio, risulta pari a L. 4.968.710.301

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

TABELLA *A*

INTEGRAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 1980

	1979	1980
Presidenza del Consiglio:		
Scuola superiore pubblica amministrazione	58.952.245	—
Ministero del tesoro:		
Direzione generale	34.841.014	—
Direzione provinciale	4.481.945.813	2.407.735.000
Ragioneria provinciale	2.465.756.817	—
Ministero delle finanze:		
Dogane	7.340.156.113	—
Catasto	7.123.114.226	2.626.558.764
Ministero di grazia e giustizia:		
Controversie lavoro	1.858.026.149	906.825.562
Istituti prevenzione - Servizi sociali	2.087.697.858	480.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Provveditorati	1.623.428.543	—
Istituti agrari	1.502.058.109	—
Ministero dell'interno:		
Servizi amministrativi	5.378.109.088	—
Servizi antincendi	174.050.959	—
Ministero dei lavori pubblici:		
ANAS	1.614.769.078	—
Amministrazioni periferiche	1.476.620.000	—
Ministero dei trasporti:		
Motorizzazione civile	2.232.577.787	—
Aviazione civile	251.000.000	—
Ministero del lavoro:		
Servizi dell'impiego	10.530.986.943	3.165.314.245
Ispezioni del lavoro	3.081.777.484	842.217.170
Ministero per i beni culturali:		
Arti, archivi, biblioteche	26.643.844.139	4.607.735.000
Ministero della marina mercantile	354.000.000	—
Totali	80.413.712.365	15.036.385.741

ALLEGATO *B*

INTEGRAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 1980

Presidenza del Consiglio:		
Scuola superiore pubblica amministrazione	L.	45.360.901
Ministero del tesoro:		
Direzione generale	L.	38.285.058
Direzione provinciale	»	4.295.853.765
Ragioneria provinciale	»	2.195.476.632
Ministero delle finanze:		
Dogane	L.	8.117.893.786
Catasto	»	5.380.472.098
Ministero di grazia e giustizia:		
Controversie lavoro	L.	1.782.721.215
Istituti prevenzione - Servizi sociali	»	2.768.219.852
Ministero della pubblica istruzione:		
Provveditorati	L.	1.620.325.147
Istituti agrari	»	1.527.804.770

Ministero dell'interno:	
Servizi amministrativi	L. 2.564.555.689
Servizi antincendi	» 168.341.708
Ministero dei lavori pubblici:	
ANAS	L. 1.895.425.945
Amministrazioni periferiche	» 583.380.000
Ministero dei trasporti:	
Motorizzazione civile	L. 1.788.771.328
Ministero del lavoro:	
Servizi dell'impiego	L. 10.197.720.810
Ispezioni del lavoro	» 1.829.278.184
Ministero per i beni culturali:	
Arti, archivi, biblioteche	L. 34.678.174.956
Totale	L. 81.478.061.844

(632)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Proroga di alcuni progetti di occupazione giovanile della regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta avanzata dalla regione Calabria di prosecuzione di dieci progetti, per un periodo di sei mesi, comportanti l'impiego di 3.452 giovani;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per un periodo di sei mesi, i dieci progetti presentati dalla regione Calabria, già approvati con delibera del 30 novembre 1977 di cui alle premesse.

La regione Calabria è impegnata a definire compiutamente, a partire dalla data odierna, l'onere relativo alla prosecuzione dei suddetti progetti entro i limiti delle disponibilità esistenti sui fondi assegnati alla stessa regione con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(635)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Integrazione di fondi al programma di occupazione giovanile predisposto dall'INPS.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonchè il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1978, con la quale è stato approvato il programma INPS articolato in due progetti, della durata di ventiquattro mesi ciascuno, riguardanti l'impiego di 2.600 giovani, di cui 563 al centro-nord e 2.037 al sud, e comportanti un onere complessivo di L. 14.857.000.000 per il 1979 e L. 16.717.000.000 per il 1980;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta avanzata dall'INPS di integrazione dei fondi per far fronte ai sopravvenuti maggiori oneri ammontanti globalmente a L. 7.163.000.000 di cui L. 2.943.000.000 per l'anno 1979 e L. 4.220.000.000 per l'anno 1980;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Viene concessa l'ulteriore somma di L. 7.163.000.000 al programma INPS di cui alle premesse.

L'onere complessivo di L. 7.163.000.000, di cui L. 2.943.000.000 per l'anno 1979 e L. 4.220.000.000 per l'anno 1980, è posto a carico dei fondi accantonati, sulle disponibilità recate dalla legge n. 285/77, rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980 con delibera del 14 maggio 1979.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(634)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive integrazioni. Approvazione di due progetti di occupazione giovanile della provincia autonoma di Trento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili a valere sulla normativa sopra indicata;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dalla provincia autonoma di Trento, di approvazione di due progetti di occupazione giovanile che prevedono l'impiego di 110 giovani, per un periodo di dodici mesi, con una spesa complessiva di L. 973.619.764;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati, limitatamente alle disponibilità esistenti sugli stanziamenti assegnati alla provincia autonoma di Trento con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979, i due progetti di occupazione giovanile presentati dalla stessa provincia autonoma di Trento, descritti in premessa.

Alla copertura della parte del costo eccedente gli stanziamenti a disposizione della provincia autonoma di Trento, pari a L. 346.031.547, provvederà direttamente con propri mezzi la provincia stessa.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(636)

Deliberazione 28 dicembre 1979. Ripartizione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano dei fondi recati per il 1979 dalla legge 27 agosto 1978, n. 392.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 75 della legge 27 agosto 1978, n. 392, istitutiva del fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, che demanda al CIPE il compito di approvare la ripartizione di tale fondo tra le regioni;

Considerato che tale normativa indica in lire 25 miliardi la quota da ripartire per il 1979;

Ritenuto di assumere, come criterio di base per la ripartizione tra le regioni della cennata disponibilità, il numero delle famiglie in affitto nelle varie regioni corretto con l'indice di scostamento del P.I.L. medio pro-capite nazionale rispetto al P.I.L. medio pro-capite regionale;

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1976, n. 670, concernente i criteri di ripartizione dei fondi dello Stato alle province autonome di Trento e Bolzano.

Visto il parere favorevole alla proposta di riparto per il 1979 espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella riunione del 12 dicembre 1979;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I fondi recati per il 1979 dal fondo sociale sono ripartiti nel modo seguente:

Regione	Ripartizione
Piemonte .	1.960.626.000
Valle d'Aosta .	34.771.000
Lombardia	3.223.734.000
Veneto	1.570.889.000
Friuli-Venezia Giulia	435.883.000
Liguria	902.381.000
Emilia-Romagna	1.363.321.000
Toscana	1.521.305.000
Umbria	282.230.000
Marche	488.849.000
Lazio	2.278.565.000
Abruzzo	466.303.000
Molise	78.676.000
Campania	3.594.208.000
Puglia	2.046.112.000
Basilicata .	218.400.000
Calabria	1.004.020.000
Sicilia	2.293.091.000
Sardegna .	462.786.000
	24.226.250.000
Trento .	356.250.000
Bolzano	417.500.000
Italia .	25.000.000.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministero del tesoro.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione in lire italiane degli importi, indicati nel disciplinare allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 1979, concernente le norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento nel settore del riso per la campagna 1979-80.

A decorrere dal 17 dicembre 1979 tutti gli importi, espressi in lire italiane, di cui al disciplinare allegato al decreto interministeriale 20 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 15 gennaio 1980 sono modificati in funzione del tasso rappresentativo della lira italiana stabilito con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2836/79 del 14 dicembre 1979.

L'Ente nazionale risi, organismo d'intervento per il settore del riso, avrà cura di portare a conoscenza degli interessati i nuovi importi.

(631)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1979 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, è stata prorogata fino al 27 giugno 1980 ed il dott. Gaetano D'Agata ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Filomena Manocchio, dimissionaria.

(480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filologia germanica e di storia della critica letteraria presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filologia germanica;
2) storia della critica letteraria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(537)

Vacanza della cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(538)

Vacanza della cattedra di filosofia (raddoppio) presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di filosofia (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(539)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che due punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

« 869-VI »: « Giemmegi » di Nascondi Guido, in Vicenza.

(540)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 486;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Ravvisata l'opportunità di determinare l'aliquota dei posti da destinare a pubblico concorso nella carriera esecutiva sulla base di novanta disponibilità, attualmente esistenti in organico;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuare ai sensi dello art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Tenuto conto dell'aliquota di un terzo sulle restanti ottantuno vacanze da riservare al passaggio di sottufficiali all'impiego civile (ventisette unità);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, così ripartiti: venti posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; trentaquattro posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia.

Qualora i candidati idonei in una delle due specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati nella medesima specializzazione, i posti non utilizzati possono andare ad incremento dell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risiede all'estero.

Circa la data di ricevimento della domanda verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri, non avendo alcuna rilevanza la data del timbro postale.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita.

L'aspirante che ha superato i 35 anni deve indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbia riportato condanne penali anche all'estero o se sia sottoposto a procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 3) dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza;

10) la lingua, fra quelle elencate al successivo art. 4, in cui intenda svolgere la prova;

11) per quale o quali delle specializzazioni di cui all'art. 1 intenda concorrere;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia delle macchine da scrivere a disposizione dell'amministrazione o se preferisca utilizzare la propria, purché meccanica.

13) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato: nel primo caso dovrà comunicare il nome, cognome, la data ed il luogo di nascita e il domicilio del coniuge nonché l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Qualora l'aspirante si trovi all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale con data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualunque clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, alla quale spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono per tutti i candidati, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

svolgimento di un tema su argomento di attualità;

traduzione in italiano (con l'uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

La prova pratica di dattilografia consiste, in una prova estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di 30 minuti).

La prova orale consiste per tutti i candidati in un colloquio su un argomento di attualità nonché su elementi di ordinamento dello Stato e di archivistica, mirante a saggiare la capacità di giudizio del candidato e la relativa preparazione. Essa comprende l'esame di lingua che consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

Inoltre ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente bando di concorso vengono aggiunte le seguenti prove speciali e cioè:

a) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa e una prova orale su nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico;

b) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia: una prova di dattilografia consistente nella copiatura di un brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti; una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di 45 minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in decimi.

Alla prima prova scritta (tema) comune a tutti i candidati è attribuito il coefficiente 1.

Alla seconda prova scritta (traduzione) ed alla prova pratica di dattilografia (estetica), comuni a tutti i candidati, è attribuito il coefficiente 1 ½.

A ciascuna delle prove pratiche speciali ed alle prove orali comuni e speciali, è attribuito il coefficiente 2.

I candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa devono riportare, per essere ammessi alle prove orali (comune e speciale) un punteggio complessivo minimo di quarantadue punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciscuna prova, salvo la prova speciale per la quale è richiesto un minimo di sei punti.

I candidati alla specializzazione di copia e stenografia dovranno riportare, per essere ammessi alla prova orale comune, un punteggio complessivo minimo di cinquantasei punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna delle prove e quello di sei punti per le prove speciali. Per i predetti, il punteggio minimo di sei è richiesto anche per la prova comune pratica di dattilografia.

Per essere dichiarato idoneo, in relazione alla specializzazione richiesta, il concorrente deve aver riportato un punteggio complessivo non inferiore a sessantasei e non meno di sei punti nella prova orale comune ed in quella orale speciale, ove esistente.

Per il punteggio complessivo, si intende la somma dei voti riportati nelle singole prove, moltiplicati per i relativi coefficienti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in servizio o a riposo che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per materie particolari.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su argomento di attualità; di quattro ore per la prova scritta di lingua; di quattro ore per la prova pratica di tenuta di registri contabili e di cassa.

Per la prova pratica di dattilografia e per le due prove pratiche speciali di dattilografia e di stenografia i candidati dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse al precedente art. 4.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 8.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data d'inizio delle prove scritte le quali, di norma, si svolgono in giorni successivi.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e in quelle pratiche, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 9.

I concorrenti che, inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 10.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Detta graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Qualora il candidato abbia concorso per tutte e due le specializzazioni riportando l'idoneità in entrambe, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo si terrà conto dei soli punti conseguiti nelle prove relative alla specializzazione per la quale ha dichiarato di optare. La dichiarazione di opzione deve essere fatta a pena di decadenza entro sette giorni dal termine dei lavori della commissione, oppure, se successiva, dalla data di pubblicazione dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nell'albo della Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri. In mancanza, l'opzione si considera esercitata a favore della specializzazione in relazione alla quale il candidato abbia riportato il migliore utile collocamento in graduatoria.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre disposizioni in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di 35 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) l'attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art 12.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono pubblicati nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito indicato al secondo comma dell'art. 1.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, coadiutore in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro ad interim: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1980
Registro n. 475 *Esteri, foglio n.* 165

PROGRAMMA DI ESAME

I - *A*) Prove scritte comuni:

1) un tema su argomento di attualità;

2) *traduzione in italiano* (con uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

B) Prova pratica comune *di dattilografia:*

prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C) Prove pratiche speciali:

1) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa:

una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa;

2) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti;

una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

II - *A*) Prova orale comune:

la prova orale consiste in un colloquio su un argomento di attualità, nonché sui seguenti elementi di:

nozioni generali sull'ordinamento dello Stato;

archivistica;

titolario: definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio;

registrazione degli atti: definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza: modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia un arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

L'esame orale di lingua consiste prevalentemente in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

B) Prova orale speciale:

per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e archivistica:

nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico: numeri decimali e numeri complessi; sistemi di misure: decimale, americano; moneta: concetto della moneta; parità monetaria: concetto e distinzioni;

conti correnti; interesse; estratto conto;

i beni dello Stato;

bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle spese;

impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; ordini di accreditamento;

il controllo della spesa;

conti giudiziali e conti amministrativi.

(544)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che, dei diciotto posti recati in aumento — di cui alla tabella *D* allegata al citato decreto-legge n. 111/1978 — sono state detratte le aliquote da riservare ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Atteso che l'amministrazione, in relazione alle esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di attribuire gli otto posti disponibili nel ruolo, destinandone quattro ai tecnici agrari, due ai tecnici industriali con specializzazione in elettrotecnica e due ai tecnici industriali con specializzazione in meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale o di altro titolo equipollente;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a metri 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a metri 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni 2 e 3 aprile 1980.

Esse avranno per oggetto:

1) tecnologia meccanica;

2) meccanica applicata alle macchine.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera a), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a metri 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile..

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;
4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;
5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati tecnici industriali in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1979

p. *Il Ministro*: Costa

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1979
Registro n. 33 Giustizia, foglio n. 247

Allegato

Schema di domanda
(da redigersi in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Roma

(*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*)

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . . provincia . . . . in via . . . . . n. . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando di concorso, perchè . . . . (2)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . . (città) . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure . . . . . . (3);

d) ha statura non inferiore a metri 1,60;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (4);

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate . . . (città) . . (provincia) . . via . . . n. . (c.a.p.) . . . . telef. . . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(542)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria di merito del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1979, n. 3599, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1979, registro n. 14, foglio n. 319, è stata approvata la relazione conclusiva con la quale la commissione giudicatrice del concorso per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli ha formulato la graduatoria motivata di merito dei progettisti che hanno partecipato al concorso di cui trattasi e sono stati attribuiti a norma dell'art. 9 del bando del detto concorso i premi e i rimborsi spese per i vincitori e gli altri concorrenti nelle misure seguenti:

1) L. 12.000.000 - progetto n. 16 - capo gruppo prof. arch. Aldo Loris Rossi;

2) *ex aequo*:

L. 7.500.000 - progetto n. 3 - capo gruppo arch. Luigi Paolo Bellocchio;

L. 7.500.000 - progetto n. 11 - capo gruppo arch. Massimo Pica Ciamarra;

3) *ex aequo*:

L. 5.500.000 - progetto n. 15 - capo gruppo arch. Luigi Calcagnile;

L. 5.500.000 - progetto n. 18 - capo gruppo ing. Renato Sparacio;

L. 750.000 a:

n. 1 capo gruppo arch. Giovanni Ragnisco;
n. 2 concorrente singolo ing. Enrico Lisi;
n. 4 concorrente singolo ing. Giampiero Fusco;
n. 5 concorrente singolo ing. Carlo Muscatello;
n. 8 concorrente singolo arch. Raffaele Causa;
n. 9 capo gruppo ing. Mario Ancona;
n. 14 capo gruppo arch. Giuliano Battaglioli;
n. 17 capo gruppo arch. Ludovico Fusco.

(545)

MINISTERO DELLA DIFESA

Elevazione da centoquaranta a duecento del numero dei posti messi a concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1979, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di duecentocinquantasette allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione e del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1979, registro n. 20 Difesa, foglio n. 233;

Considerate le esigenze di impiego degli ufficiali subalterni di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

Decreta:

Articolo unico

I posti messi a concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui al decreto ministeriale citato in preambolo sono elevati da centoquaranta a duecento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 40 *Difesa, foglio n.* 359

(690)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 41 del 13 ottobre 1979 (data di pubblicazione 5 novembre 1979) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1979, registro n. 26 Difesa, foglio n. 129, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica generale.

(61)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

Il medico provinciale di Parma informa che è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1979.

La domanda, corredata della documentazione di rito, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 15 aprile 1980.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti direttamente al predetto ufficio.

(357)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(241/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorso ad un posto di primario dell'istituto di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'istituto di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - ufficio assunzioni dell'ente in Udine.

(225/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria addetto alla divisione di assistenza neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(252/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(239/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI MONTEFALCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefalco (Perugia).

(235/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente urologo;

un posto di assistente di chirurgia generale;

undici posti di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi dell'ente in Roma.

(236/S)

STABILIMENTI RIUNITI « VERSILIA SUD » DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso e accettazione;

tre posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(233/S)

OSPEDALE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(229/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(231/S)

OSPEDALE CIVILE « COSTA » DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(224/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(238/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(228/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(227/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(240/S)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo e due posti di assistente chirurgo addetti al pronto soccorso;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(237/S)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(253/S)

OSPEDALE CIVILE DI CITTADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di lungodegenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(250/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(251/S)

OSPEDALE « G. RASORI » DI PARMA

Avviso di rettifica

Si precisa che i pubblici concorsi ad un posto di aiuto pneumotisiologo addetto al servizio di broncologia e ad un posto di assistente pneumotisiologo, sono stati pubblicati, per errore, due volte nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 novembre 1979 e n. 326 del 29 novembre 1979.

Pertanto deve intendersi valida, agli effetti della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi, la seconda pubblicazione, come da data sopracitata, per cui detta scadenza ha avuto termine il 13 gennaio 1980.

(304/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800250)